



Venerdì	8:30 - 12:00
Giovedì	8:30 - 12:00 14:00 - 16:00
Mercoledì	8:30 - 12:00
Martedì	8:30 - 12:00 14:00 - 18:00
Lunedì	8:30 - 12:00

- NUMERO VERDE: 800604110
- E-MAIL: infoenergia@regione.vda.it
- INDIRIZZO: Avenue du Conseil des Commis, 25 - 11100 AOSTA

Rivolgetevi allo Sportello Info energia Chez Nous:



- <http://ctvda.partout.it/psixsite/imprese/>
- www.regione.vda.it/energia/controlloimpiantitermici/
- [Consulta l'elenco delle imprese registrate:](http://www.regione.vda.it/energia/controlloimpiantitermici/)

Visita il sito:

Per maggiori informazioni



Controllo e manutenzione impianti termici



Con l'entrata in vigore della **d.G.r. n.1665/2016** sono disciplinate le disposizioni relative all'**esercizio, conduzione, manutenzione, controllo, accertamento e ispezione degli impianti termici** per gli edifici situati nel territorio regionale in applicazione della legge regionale n.13/2015.

Il **catasto regionale degli impianti termici (CIT-VDA)**, è stato implementato all'interno di un nuovo sistema informatico più completo e rispondente a maggiori criteri di sicurezza.



• Chi è il responsabile dell'impianto?

E' considerato **responsabile dell'impianto il proprietario** dello stesso o **l'amministratore** (in caso di condominio con impianto termico centralizzato). **L'occupante** di unità immobiliari dotate di impianti termici autonomi subentra al proprietario negli obblighi e nelle responsabilità connesse all'esercizio, ai controlli periodici previsti e alla manutenzione ordinaria dell'impianto.

Il responsabile dell'impianto (o il **"terzo responsabile"**, in caso di delega) risponde del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza, tutela ambientale ed efficienza energetica.

• Chi può eseguire il controllo e la manutenzione degli impianti?

Il controllo di efficienza energetica e la manutenzione periodica devono essere affidati a un'**impresa** in possesso dei **requisiti stabiliti** dal **D.M. 37/2008**. Per gli impianti superiori a **350 kW** sono previsti ulteriori requisiti: certificazione UNI EN ISO 9001 o attestazione rilasciata nelle categorie indicate dalla normativa nazionale vigente.

• Il controllo dell'efficienza energetica e CIT-VDA

A conclusione del controllo di efficienza energetica i manutentori sottoscrivono uno specifico **"rapporto di controllo"** i cui dati devono essere caricati sul **Catasto Impianti Termici (CIT-VDA)**.

Dal 15 aprile 2018, per contribuire alla copertura dei **costi di gestione del sistema**, il responsabile dell'impianto deve riconoscere alla Regione un contributo, da versare tramite il proprio manutentore, in base ai criteri riportati di seguito:

Tipologia impianto	Potenza utile nom.	Contributo
Generatori di calore	10-35 kW	10 euro
	35,1-50 kW	15 euro
	50,1-100 kW	20 euro
	100,1-350 kW	30 euro
	> 350 kW	50 euro
Sottostazioni teleriscaldamento, macchine frigorifere, pompe di calore e impianti di cogenerazione	qualsiasi potenza	8 euro

MANUTENZIONE

La **manutenzione** comprende tutte le operazioni necessarie a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto o dalla normativa vigente.

Tutti gli impianti in esercizio devono essere soggetti ad una periodica manutenzione, al fine di garantirne la **sicurezza** e la **corretta funzionalità**.

Gli obblighi di manutenzione degli impianti termici sono soggetti alle **"periodicità"** contenute nelle istruzioni tecniche rese dall'impresa installatrice dell'impianto o, qualora non disponibili, a quelle contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante.

In assenza di indicazioni è l'installatore o il manutentore che stabilisce la periodicità delle manutenzioni facendo riferimento alle **norme tecniche UNI e CEI**.



CONTROLLO

DI EFFICIENZA ENERGETICA

I **controlli di efficienza energetica** sono le operazioni volte a valutare il rispetto dei requisiti di efficienza energetica mediante opportune **misurazioni e verifiche**.



Sono **soggetti a tale controllo** gli impianti termici centralizzati ed autonomi, al servizio di edifici pubblici o privati, per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari (se di potenza termica utile nominale >10 kW) ed estiva (se di potenza termica utile nominale >12 kW). Sono esclusi gli impianti alimentati a biomassa.

La **periodicità** del controllo **varia** in funzione della **tipologia di impianto** e di **combustibile** come indicato nella **Tabella 1** dell'allegato alla **d.G.r. n.1665/2016**.

Ad esempio, negli impianti con generatore di calore a fiamma la periodicità è la seguente:

Alimentazione	Da 10 a 100 kW	> 100 kW
Combustibile liquido o solido	ogni 2 anni	ogni anno
Gas metano o GPL	ogni 4 anni	ogni 2 anni